

FINANZA.TECH

FINANZA.TECH S.P.A.
SOCIETÀ BENEFIT

Sede legale: Via Santa Maria Fulcorina n. 19, 20123 - Milano

Codice fiscale / P. IVA: 07862450967 – REA: MI-1986664

P.IVA Gruppo: 12025860961

POLICY ANTIRICICLAGGIO E
ANTITERRORISMO

1. Scopo e campo di applicazione

1.1 Scopo.

Questo documento illustra la Policy di riferimento nel contrasto al fenomeno del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo adottata da Finanza Tech SB S.p.A. (di seguito anche solo “FT”) e da tutte le società del Gruppo (di seguito anche solo “Gruppo”). La Policy definisce un approccio chiaro sul tema, più ampio di quello previsto dalla legge e che consente di monitorare e gestire i rischi in materia Antiriciclaggio, anche confermando l’impegno del Gruppo a perseguire un’attività di investimento in formazione e di gestione socialmente responsabile. Il Gruppo FT adotta sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della Clientela, di registrazione di operazioni occasionali e rapporti continuativi, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, al fine di governare il rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo.

FT e tutte le società ad esso appartenenti, al fine di assicurare il rispetto della normativa sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, si impegna a non intrattenere rapporti di affari con paesi presenti nelle Black List stilate dall’Unione Europea. Per Paesi “black list” si intende quei Paesi aventi fiscalità privilegiata le cui caratteristiche specifiche sono i) un livello di tassazione basso o addirittura nullo e ii) la scarsa disponibilità allo scambio informativo con gli altri Paesi. L’Agenzia delle Entrate ha adottato la lista stilata da ECOFIN che rappresenta un unico riferimento per conoscere tutti gli Stati a fiscalità privilegiata, che vengono considerati dei Paradisi Fiscali dall’Unione Europea.

2. Il contesto normativo di riferimento

La presente Policy è scritta in conformità alle disposizioni normative vigenti in ambito comunitario e nazionale¹ di cui si riportano qui di seguito quelle principali:

- Direttiva (UE) 2015/849 o IV Direttiva AML/CFT relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo come implementata localmente negli stati in cui operano le società del Gruppo (per l’Italia, il D. Lgs. n. 231/2007 e successive modifiche).
- Regolamento CE 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano il trasferimento dei fondi e successive modifiche.
- Direttiva (UE) 2018/843 o V Direttiva AML/CFT, come implementata localmente negli stati in cui operano le società del Gruppo, che abroga le Direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e integra la IV Direttiva AML.
- Direttiva (UE) 2018/1673 in tema di lotta al riciclaggio mediante il diritto legale, come implementata localmente negli stati in cui operano le società del Gruppo (per l’Italia, il D. Lgs. n. 195/2021).
- Orientamenti EBA in materia di adeguata verifica della clientela e di individuazione dei fattori di

¹ In data 23/9/2022 EBA ha pubblicato le traduzioni nelle diverse lingue comunitarie degli Orientamenti sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio, applicabili dal 1/12/2022.

rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo del 1° marzo 2021 come recepiti dai singoli stati membri.

4. Definizioni e acronimi

4.1. Definizioni

I termini indicati con la lettera maiuscola hanno il significato ivi indicato:

- **Adeguata Verifica o Know Your Customer (KYC):** L'adeguata verifica che FT e le società del Gruppo devono eseguire per identificare i propri Clienti ed accertare le informazioni rilevanti al fine di eseguire operazioni con loro.
- **Alta Direzione:** Nella presente normativa, per Alta Direzione s'intende l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale, Vice Direttore Generale e i responsabili delle funzioni aziendali di controllo.
- **Alto Dirigente:** Nella presente normativa, per Alto Dirigente s'intende un amministratore o il Direttore Generale o altro dipendente delegato dall'organo con funzione di gestione o dal direttore generale a seguire i rapporti con la clientela a rischio elevato; l'alto dirigente ha una conoscenza idonea del livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo cui è esposto il destinatario ed è dotato di un livello di autonomia sufficiente ad assumere decisioni in grado di incidere su questo livello di rischio. Per FT si tratta dei dipendenti come approvati dal Consiglio di Amministrazione con Poteri Delegati.
- **Azionista Intermedio:** Entità giuridica in posizione intermedia nella catena di controllo tra il Cliente e l'ultimo proprietario, la quale detiene o controlla più del 25% del capitale del Cliente.
- **Attività Criminosa:** Ai sensi dell'art.2 della Direttiva (UE) 2018/1673 i reati che rientrano nelle seguenti categorie sono considerati un'attività criminosa:
 - partecipazione a un gruppo criminale organizzato e al racket;
 - terrorismo;
 - tratta di esseri umani e traffico di migranti;
 - sfruttamento sessuale;
 - traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
 - traffico illecito di armi;
 - traffico illecito di beni rubati e altri beni;
 - corruzione;
 - frode;
 - falsificazione di moneta;
 - contraffazione e pirateria di prodotti;
 - reati ambientali;
 - omicidio, lesioni fisiche gravi;
 - rapimento, sequestro di persona e presa di ostaggi;
 - rapina o furto;
 - contrabbando;
 - reati fiscali relativi a imposte dirette e indirette, conformemente al diritto nazionale;
 - estorsione;
 - contraffazione;

-
- pirateria;
 - abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato;
 - criminalità informatica.
 - **Cliente:** Il soggetto persona fisica o giuridica che instaura o ha in essere rapporti continuativi (per FT o il Gruppo, con o senza un rapporto di conto corrente) o compie operazioni occasionali con i soggetti a cui si applicano le presenti disposizioni della normativa antiriciclaggio e antiterrorismo; in caso di rapporti continuativi o di operazioni occasionali cointestati a più soggetti, si considera cliente ciascuno dei contestatari.
 - **Dipendenti:** Ai fini di questa Policy e indipendentemente dalla legislazione laburistica vigente si intendono come Dipendenti tutti i membri degli organi di supervisione strategica, di gestione e di controllo, i dipendenti, agenti, lavoratori autonomi o a contratto, qualsiasi altro individuo con un rapporto lavorativo (compresi gli stagisti) e lavoratori temporanei.
 - **Finanziamento del terrorismo:** In base al Decreto Legislativo 231 del 2007 e s.m.i. (art.2) costituisce finanziamento del terrorismo qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.
 - **Firmatario:** Delegato o rappresentante dotato del potere di impegnare FT in un accordo o in una transazione.
 - **Fonte Dati Riconosciuta:** Una fonte che FT o il Gruppo riconosce tale per la raccolta di informazioni e/o la verifica di elementi relativi all'identità di un Cliente.
 - **Indirizzo della sede principale di attività:** La sede principale delle attività ordinarie condotte dal Cliente. Normalmente coincide con la sede centrale della società (es. la direzione generale).
 - **Operazione Occasionale:** Operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere con un Cliente, sia che venga effettuata con una transazione unica, sia che comprenda più transazioni che appaiono collegate (es. operazioni di cessione del credito da parte di controparti non correntiste, negoziate nell'ambito dello stesso contratto).
 - **Organi Aziendali:** Il complesso degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo. In FT tali organi sono da intendersi rispettivamente il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato e Direttore Generale, il Collegio Sindacale.
 - **Origine dei Fondi:** L'origine dei fondi oggetto di un rapporto commerciale o di un'operazione occasionale. Include sia le attività che hanno generato i fondi utilizzati nel rapporto commerciale, sia le modalità attraverso le quali i fondi del Cliente sono stati trasferiti.
 - **Origine del Patrimonio:** Attività economica o attività che ha generato il patrimonio netto di un Cliente persona fisica o Corporate. Questo, per esempio, potrebbe provenire da attività di impresa, vendita di un'attività o di beni, risparmi da lavoro dipendente, un prestito, etc.
 - **Paesi terzi ad Alto Rischio:** Paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo con carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del

finanziamento del terrorismo, come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri disciplinati dagli articoli 9 e 64 della direttiva antiriciclaggio.

- **Operatività a Distanza:** Per operatività a distanza si intende quella svolta senza la compresenza fisica, presso l'intermediario, del Cliente, dei dipendenti dell'intermediario o di altro personale incaricato dall'intermediario (es., attraverso i sistemi di comunicazione telefonica o informatica); quando il cliente è un soggetto diverso da una persona fisica, esso si considera presente quando lo è l'esecutore.
- **Persona Politicamente Esposta (PEP):** Qualsiasi persona che occupi (o abbia cessato di occupare da meno di 12 mesi) una posizione pubblica preminente/importante, o che sia in strettamente collegata o in rapporto di parentela diretto con una persona in tale posizione.
- **Red flag/Indicatori di anomalia:** Tipologie o indicatori di rischio utilizzati per identificare comportamenti generalmente riconducibili ad attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
- **Relazioni d'Affari Vietate:** Relazioni che non si devono instaurare o che devono essere chiuse in virtù di requisiti normativi o di policy interne.
- **Riciclaggio del denaro:** Attività volta a nascondere la provenienza illecita dei proventi del crimine, creando la parvenza di un'origine lecita, anche quando le attività che hanno generato i capitali da riciclare siano state condotte all'estero. Ai sensi della normativa antiriciclaggio applicabile a FT e alle società del Gruppo il riciclaggio include:
 - a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
 - b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
 - c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione a uno degli atti previsti dalle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.
- **Sanzioni Finanziarie:** Restrizioni all'attività economica, finanziaria e commerciale dirette contro specifici governi di paesi terzi, persone fisiche o entità, settori o tipi di attività, attuate da organismi internazionali (quali ad esempio l'ONU, l'UE, il Regno Unito e il Consiglio Europeo) o dagli organismi competenti statali/federali degli Stati Uniti o di altri paesi mediante leggi e regolamenti. Le Sanzioni sono misure o pacchetti di misure decise per colpire la proliferazione delle armi di distruzione di massa, aggressioni, atti di terrorismo, azioni criminali e violazioni dei diritti umani. Tali misure intendono incentivare un cambiamento nel comportamento da parte del regime o del paese sottoposti a Sanzioni o privare i terroristi e i criminali dell'accesso ai fondi.

- **Settore ad Alto Rischio:** Settore definito da FT come esposto alla corruzione, alla concussione, alla frode, ad altre attività criminose, a comportamenti finalizzati a riciclare proventi illeciti, o fondi destinati a finanziare il terrorismo.
- **Società Fiduciaria:** Società costituita per detenere (intestataria registrata) e amministrare in qualità di custode attività per conto di un'altra persona o società.
- **Soggetto Collegato:** I soggetti individuati all'interno della catena partecipativa e di controllo che esercitano il controllo quotidiano, i firmatari autorizzati, il rappresentante legale e i Titolari Effettivi.
- **Soggetto Sanzionato:** Persona o società o nazione con cui è vietato/limitato per legge intrattenere rapporti commerciali e compiere transazioni (Unione Europea, OFAC-USA, o altre autorità o agenzie governative internazionali o locali).
- **Titolare Effettivo:** La persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il Cliente instaura un rapporto continuativo o realizza un'operazione (in breve, "titolare effettivo sub 1"). Nel caso in cui il Cliente o il soggetto per conto del quale il Cliente instaura un rapporto continuativo ovvero realizza un'operazione siano entità diverse da una persona fisica: la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'entità oppure il relativo controllo o che ne risultano beneficiari (in breve, "titolare effettivo sub 2").
- **Trasferimento di fondi:** Qualsiasi operazione eseguita con mezzi elettronici per conto di un ordinante attraverso un prestatore di servizi di pagamento, con lo scopo di rendere i fondi disponibili ad un beneficiario presso un Prestatore di Servizi di Pagamento, indipendentemente dal fatto che l'ordinante e il beneficiario siano la stessa persona.
- **Verifica sull'identità.** Controllo di veridicità delle prove documentali presentate da un Cliente o da una Fonte Dati Riconosciuta per convalidare le informazioni.

4.2. Acronimi

I termini indicati hanno il significato ivi indicato:

AFC Anti-Financial Crime

AML Anti-Money Laundering

CDD Customer Due Diligence

CTF Countering of Terrorist Financing

EDD Enhanced Due Diligence

PEP Politically Exposed Person

SOS Segnalazione di Operazione Sospetta

SDD Simplified Due Diligence

SPV Special Purpose Vehicles

STR Suspicious Transaction Report

5. Ruolo e responsabilità degli Organi Aziendali di FT

5.1. Organo con funzioni di Supervisione Strategica.

Il Consiglio di Amministrazione di FT, quale organo con funzione di supervisione strategica, approva e riesamina periodicamente gli indirizzi strategici e le politiche di governo dei rischi connessi con il

riciclaggio; in aderenza all'approccio basato sul rischio, le politiche sono adeguate all'entità e alla tipologia dei rischi cui è concretamente esposta l'attività della FT, come rappresentati nel documento di autovalutazione dei rischi. In particolare, il Consiglio di Amministrazione di FT:

- approva la presente policy e ogni successivo aggiornamento della stessa che illustra e motiva le scelte che FT compie sui vari profili rilevanti in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati, in coerenza con il principio di proporzionalità e con l'effettiva esposizione al rischio di riciclaggio;
- approva l'istituzione della funzione antiriciclaggio individuandone compiti e responsabilità nonché modalità di coordinamento e di collaborazione con le altre funzioni aziendali di controllo; - approva le linee di indirizzo di un sistema di controlli interni organico e coordinato, funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio e ne assicura l'efficacia nel tempo;
- approva i principi per la gestione dei rapporti con la clientela classificata ad "alto rischio";
- nomina e revoca il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette e il responsabile antiriciclaggio, sentito l'organo con funzioni di controllo;
- assicura che i compiti e le responsabilità in materia antiriciclaggio siano allocati in modo chiaro e appropriato, garantendo che le funzioni operative e quelle di controllo siano distinte e fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;
- assicura che sia approntato un sistema di flussi informativi adeguato, completo e tempestivo verso gli organi aziendali e tra le funzioni di controllo;
- assicura la tutela della riservatezza nell'ambito della procedura di segnalazione di operazioni sospette;
- con cadenza almeno annuale, esamina le relazioni relative all'attività svolta dal responsabile antiriciclaggio e ai controlli eseguiti dalle funzioni competenti, nonché il documento sui risultati dell'autovalutazione dei rischi di riciclaggio;
- assicura che le carenze e le anomalie riscontrate in esito ai controlli di vario livello siano portate tempestivamente a sua conoscenza e promuove l'adozione di idonee misure correttive, delle quali valuta l'efficacia;
- valuta i rischi conseguenti all'operatività con paesi terzi associati a più elevati rischi di valuta i rischi di riciclaggio, individuando i presidi per attenuarli, di cui monitora l'efficacia.

5.2. Organo con funzioni di Gestione.

L'Organo con funzione di Gestione di FT è costituito dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale.

L'Organo con funzione di Gestione:

- cura l'attuazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo del rischio di riciclaggio approvati dall'organo con funzione di supervisione strategica ed è responsabile per l'adozione di tutti gli interventi necessari ad assicurare l'efficacia dell'organizzazione e del sistema dei controlli antiriciclaggio. Nella predisposizione delle procedure operative tiene conto delle indicazioni e delle linee guida emanate dalle autorità competenti e dagli organismi internazionali;
- definisce e cura l'attuazione di un sistema di controlli interni funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio e ne assicura l'efficacia nel tempo, in coerenza con gli esiti dell'esercizio di autovalutazione dei rischi;
- assicura che le procedure operative e i sistemi informativi consentano il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti e delle informazioni. In materia di segnalazione di operazioni sospette, l'Organo con funzione di Gestione definisce e cura

l'attuazione di una procedura adeguata alle specificità dell'attività, alle dimensioni e alle complessità di FT, secondo il principio di proporzionalità e l'approccio basato sul rischio.

Inoltre, l'Organo con funzione di Gestione:

- assicura il tempestivo assolvimento degli obblighi di comunicazione alle Autorità previsti dalla normativa antiriciclaggio;
- definisce la policy antiriciclaggio sottoposta all'approvazione dell'organo con funzione di supervisione strategica e ne cura l'attuazione;
- definisce e cura l'attuazione di flussi e procedure informative volte ad assicurare la conoscenza dei fattori di rischio a tutte le strutture aziendali coinvolte e agli organi incaricati di funzioni di controllo;
- definisce e cura l'attuazione delle procedure di gestione dei rapporti con la clientela classificata ad "alto rischio", in coerenza con i principi fissati dall'organo di supervisione strategica;
- stabilisce i programmi di addestramento e formazione del personale sugli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio; l'attività di formazione deve rivestire carattere di continuità e sistematicità e tenere conto dell'evoluzione della normativa e delle procedure predisposte dal destinatario;
- stabilisce gli strumenti idonei a consentire la verifica dell'attività svolta dal personale in modo da rilevare eventuali anomalie che emergano, segnatamente, nei comportamenti, nella qualità delle comunicazioni indirizzate ai referenti e alle strutture aziendali nonché nei rapporti del personale con la clientela;
- assicura, nei casi di operatività a distanza (es., effettuata attraverso canali digitali), l'adozione di specifiche procedure informatiche per il rispetto della normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento all'individuazione automatica di operazioni anomale.

5.3. Organo con funzioni di Controllo.

L'Organo con funzione di Controllo (il Collegio Sindacale) vigila sull'osservanza della normativa e sulla completezza, funzionalità e adeguatezza dei sistemi di controllo antiriciclaggio. Nell'esercizio delle proprie attribuzioni, si avvale delle strutture interne per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari e utilizza flussi informativi provenienti dagli altri Organi Aziendali, dal Responsabile Antiriciclaggio e, ove presenti, dalle altre funzioni di controllo interno.

In tale ambito, l'organo con funzione di Controllo:

- valuta l'idoneità delle procedure per l'adeguata verifica della clientela, la conservazione delle informazioni e la segnalazione delle operazioni sospette;
- analizza i motivi delle carenze, anomalie e irregolarità riscontrate e promuove l'adozione delle opportune misure correttive;
- è sentito nelle procedure di nomina del responsabile della funzione antiriciclaggio e del responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette e nella definizione degli elementi dell'architettura complessiva del sistema di gestione e controllo del rischio di riciclaggio;
- comunica senza ritardo agli organi competenti tutti i fatti di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni che possano integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di legge applicabili e delle relative disposizioni attuative.

6. Ruolo e responsabilità delle Funzioni Aziendali

6.1. La Funzione Antiriciclaggio

La Funzione Antiriciclaggio è la funzione deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni

di riciclaggio. La Funzione Antiriciclaggio è indipendente, dotata di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate ai compiti da svolgere, riferisce direttamente agli organi con funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo e ha accesso a tutte le attività nonché a qualsiasi informazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti.

La Funzione Antiriciclaggio ha il compito di:

- a) identificare leggi, regolamenti e linee guida, a livello locale e valutare il loro impatto sui processi e le procedure interne e monitorarne le modifiche per garantire i relativi aggiornamenti interni;
- b) collaborare alla definizione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei rischi di riciclaggio;
- c) verificare nel continuo l'adeguatezza del processo di gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e l'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure adottate e proporre, coinvolgendo le altre strutture aziendali interessate, le modifiche organizzative e procedurali necessarie od opportune al fine di assicurare un adeguato presidio dei rischi;
- d) condurre, in raccordo con il responsabile delle segnalazioni sospette ("SOS"), verifiche sulla funzionalità del processo di segnalazione e sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello sull'operatività della clientela;
- e) collaborare alla definizione delle politiche di governo del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e delle varie fasi in cui si articola il processo di gestione di tale rischio;
- f) condurre, in raccordo con le altre funzioni aziendali interessate, l'esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ove la stessa sia richiesta dalla normativa locale;
- g) prestare supporto, assistenza e consulenza agli Organi Aziendali e all'Alta Direzione (anche in caso di offerta di prodotti e servizi nuovi), nonché su tematiche connesse all'apertura e chiusura di rapporti con i Clienti;
- h) valutare in via preventiva il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso all'offerta di prodotti e servizi nuovi;
- i) verificare l'affidabilità del sistema informativo per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette;
- j) informare tempestivamente gli Organi Aziendali di violazioni o carenze rilevanti riscontrate nell'esercizio dei relativi compiti e in generale;
- l) predisporre flussi informativi diretti agli Organi Aziendali e all'Alta Direzione.

La Funzione Antiriciclaggio di FT pone particolare attenzione: all'adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione nonché dei sistemi di individuazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette; all'efficace rilevazione delle altre situazioni oggetto di obbligo di comunicazione nonché all'appropriata conservazione della documentazione e delle evidenze richieste dalla normativa.

Almeno una volta l'anno, la Funzione Antiriciclaggio presenta agli organi con funzione di supervisione strategica, gestione, controllo una relazione sulle iniziative adottate, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché sull'attività formativa del personale e dell'esercizio di autovalutazione, ove tale esercizio sia richiesto dalla normativa locale.

La Funzione Antiriciclaggio è inserita nell'ambito della Direzione Compliance di FT e si occupa anche dei presidi relativi ai rischi connessi alle "Sanzioni Finanziarie".

6.2. Il Responsabile Antiriciclaggio

A capo della Funzione Antiriciclaggio è nominato il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio che deve essere in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità e riferisce direttamente agli Organi di Governo delle rispettive società del Gruppo.

Il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio non ha responsabilità dirette di aree operative, né è gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di dette aree.

Il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio di FT ha la responsabilità di:

- predisporre un efficace Programma Antiriciclaggio e Antiterrorismo (incluse le Group Rules in materia) definendone le modalità di implementazione; - fornire consulenza e supporto al Top Management relativamente a tematiche AML, coordinare e supervisionare l'implementazione dei Programmi Antiriciclaggio e Antiterrorismo delle società del Gruppo;
- assicurare adeguati flussi informativi nei confronti degli organi aziendali, incluso, con cadenza almeno annuale la Relazione sulle attività svolte dalla Funzione AML e la Relazione di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo cui è esposta FT in relazione al business svolto per successivo inoltro all'autorità nazionale competente;
- analizzare l'informativa periodica ricevuta da FT e dalle società del Gruppo e attivarsi di concerto con il Responsabili Antiriciclaggio locali per le eventuali azioni migliorative e correttive del caso.
- assicurare che i controlli in ambito antiriciclaggio e antiterrorismo siano completati ed effettuati coerentemente con quanto definito nelle Global Rules;
- monitorare gli sviluppi normativi locali e proporre gli eventuali adeguamenti.

6.3. Il Servizio Antiriciclaggio e Antiterrorismo e il Responsabile SOS

La Funzione Antiriciclaggio è strutturata in due team:

- il Servizio Antiriciclaggio e Antiterrorismo (nel seguito anche il "Servizio Antiriciclaggio") che svolge tutte le attività necessarie ad assolvere ai compiti assegnati alla funzione, ad eccezione di quelli relativi alla gestione delle segnalazioni di operazioni sospette;
- il Team SOS, dedicato alla gestione delle segnalazioni di operazioni sospette con a capo il Responsabile SOS, nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale con il supporto del Comitato Nomine. Le attività e i compiti svolti dal Servizio Antiriciclaggio e dal Team SOS sono definiti in dettaglio nel Regolamento Interno di FT nei processi aziendali tempo per tempo vigenti.

6.4. FT in qualità di capogruppo - Altre Funzioni

Fermo l'obbligo di calibrare gli assetti organizzativi antiriciclaggio secondo il principio di proporzionalità e di approccio in base al rischio, FT attribuisce specifiche responsabilità (assegnate alla struttura indicata tra parentesi nel seguente elenco) in ordine alla:

- verifica del grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo antiriciclaggio e la sua conformità rispetto alla normativa (Internal Audit);
- implementazione delle regole di identificazione della clientela e verifica dei dati relativi alla clientela e di quelle relative all'adeguata verifica;
- implementazione dei controlli di secondo livello a presidio del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- predisposizione e aggiornamento dei processi aziendali che includono i controlli di linea;
- definizione di specifici programmi di formazione del personale (HR);
- predisposizione e gestione degli strumenti informatici di supporto (ICT).

Le varie strutture aziendali, cui è attribuita la responsabilità di ciascun compito, collaborano con la

Funzione Antiriciclaggio e hanno l'obbligo di trasferire alla stessa qualsiasi informazione relativa a fatti interni o esterni aventi possibili implicazioni in tema di Antiriciclaggio.

7. Valutazione del rischio e classificazione del cliente.

I Clienti devono essere valutati singolarmente al fine di individuare e classificare il livello di rischio di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e per determinare se sia opportuno entrare in rapporto con il Cliente stesso. La valutazione del rischio del Cliente e la sua classificazione in termini di rischio di riciclaggio rappresentano elementi sostanziali dell'approccio basato sul rischio, permettendo di concentrare i controlli (come le misure di Due Diligence e il monitoraggio delle transazioni) e l'uso di risorse, sui Clienti più rischiosi. Nell'identificare i fattori di rischio inerenti al Cliente, FT considera anche il Titolare Effettivo e, ove rilevante, l'Esecutore come indicato nelle sezioni seguenti.

APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

Per valutare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, FT e le società del Gruppo fanno riferimento alle caratteristiche del Cliente, alla sua condotta all'attività o professione svolta, alla sua reputazione e alle specificità dell'operazione o del rapporto continuativo da instaurare.

In particolare, si prendono in considerazione i seguenti fattori di rischio:

- rischio paese, connesso all'area geografica di residenza o sede del Cliente, del Titolare Effettivo e dei soggetti collegati o svolgimento della sua attività o con la quale ha relazioni lavorative;
- rischio di settore connesso con la prevalente attività svolta dal Cliente;
- rischio del prodotto e del servizio richiesto;
- rischio Entità (natura giuridica) per Clienti diversi dalle persone fisiche;
- rischio del canale attraverso il quale avviene la prestazione dei servizi;
- rischio PEP e, ove rilevante carica pubblica ricoperta;
- rischio reputazionale (es. informazioni negative).

Le società del Gruppo, proporzionalmente alla dimensione e tipologia di business svolto, si dotano di procedure volte ad assicurare che tutti i nuovi Clienti e, ove rilevante, gli amministratori, i titolari effettivi e altre persone collegate (legale rappresentante, delegato autorizzato, etc.), siano sottoposti a screening rispetto a un database contenente:

- le liste delle Sanzioni secondo i requisiti della normativa interna;
- le liste PEPs fornite da un'organizzazione commerciale autorevole quale World Check/Refinitive;
- eventuali altre liste interne di volta in volta emanate da FT;
- una lista di notizie negative fornita da un'organizzazione commerciale autorevole quale World Check/Refinitive.

RISCHIO PAESE

Il rischio paese è il rischio di commissione di Attività Criminose relative ai paesi da cui i Clienti, i titolari effettivi e gli esecutori provengono o dove operano, e cioè il rischio che gli stessi, a causa della loro provenienza o luogo di attività, siano coinvolti in qualche tipo di Attività Criminosa.

La normativa sulle Sanzioni Finanziarie identifica i paesi sanzionati. La classificazione tiene conto della stabilità politica di un Paese, dei suoi controlli e dei sistemi di prevenzione antiriciclaggio, della vulnerabilità a reati finanziari e alla diffusione del fenomeno della corruzione.

Ai fini della classificazione del rischio Cliente, hanno rilievo (con riferimento al cliente stesso, al titolare effettivo e ove rilevante l'esecutore) i seguenti criteri:

- per le persone fisiche: il paese di residenza, il paese di domicilio, il paese in cui il Cliente o il suo

esecutore hanno la sede della loro attività o le loro relazioni commerciali, il paese di cittadinanza o l'area geografica di provenienza dei fondi. In particolare, quando il cliente ha collegamenti significativi con un'area geografica a rischio elevato, FT valuta se sussiste una valida ragione economica o legale che giustifichi la tipologia di rapporto continuativo o di operazione richiesti ovvero se le necessità del cliente possano essere più propriamente soddisfatte nel paese col quale hanno il collegamento significativo.

- per le entità giuridiche: o il Paese in cui le stesse hanno relazioni commerciali e/o dove sono registrate e/o dove hanno sede; o il Paese di cui il Titolare Effettivo e gli esecutori hanno la cittadinanza; o il Paese in cui il Titolare Effettivo e gli esecutori sono residenti, e i Paesi in cui gli stessi abbiano domicilio, relazioni commerciali, il paese in cui abbiano sede altre attività economiche svolte dagli stessi.

RISCHIO DI SETTORE

Il rischio di settore è il rischio di compimento di un'Attività Criminosa relativa al settore, al tipo di professione o all'attività economica in cui opera il Cliente, il Titolare Effettivo e ove rilevante l'Esecutore. Alcuni settori economici presentano un elevato rischio di riciclaggio (rilevano in tal senso, e a titolo esemplificativo e non esaustivo le attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante quali il settore dei compro oro, dei cambiavalute, del gioco o delle scommesse, casinò o money transfer, commercio in antichità, case d'asta e gallerie d'arte; commercio di rottami ferrosi) o risultano essere settori particolarmente esposti a rischi di corruzione (quali i settori economici interessati dall'erogazione di fondi pubblici, anche di origine comunitaria, del commercio di armi; della raccolta e smaltimento di rifiuti; della produzione di energie rinnovabili etc); altri settori possono presentare un basso rischio di reati finanziari ma, nei paesi ad alto livello di corruzione, il rischio può salire notevolmente a causa dell'alto grado di dipendenza da licenze o appalti pubblici. Laddove un'entità dovesse essere coinvolta in più di un'attività o settore, prevarrà il settore primario o quello dove la maggior parte delle attività è svolta.

RISCHIO DI PRODOTTO E DI SERVIZIO

Alcuni prodotti e servizi sono intrinsecamente più vulnerabili a reati finanziari, ad esempio perché la natura del prodotto permette la rapida trasmissione di fondi tra soggetti diversi. Ulteriori rischi associati a prodotti, servizi o operazioni derivano dal livello di trasparenza o opacità del prodotto (es. prodotti o servizi che consentono al cliente di restare nell'anonimato o che favoriscono l'occultamento dell'identità (es. azioni al portatore, depositi fiduciari etc..), dalla complessità dello stesso (es. operazione che coinvolge una pluralità di parti o paesi).

RISCHIO ENTITÀ

Alcune entità presentano un maggiore rischio di reati finanziari a causa della mancanza di trasparenza riguardo alla proprietà o a causa di strutture societarie es. trust qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale.

RISCHIO DI PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA E DI CARICA PUBBLICA RICOPERTA

Le Persone Politicamente Esposte (o PEP) sono considerate a più alto rischio riciclaggio in quanto maggiormente esposte ai potenziali rischi di corruzione. La qualificazione di PEP assume rilievo per il Cliente, per il Titolare Effettivo e per l'Esecutore. Quando il Cliente, il Titolare Effettivo o l'Esecutore rientrano nella definizione di PEP, le Società del Gruppo assicurano che l'avvio o la prosecuzione del rapporto continuativo, ovvero l'esecuzione dell'operazione occasionale siano autorizzati da un Alto Dirigente che valuta l'esposizione al rischio di riciclaggio della PEP e il grado dei presidi aziendali in essere per mitigare il rischio. In linea con la normativa locale di riferimento, FT identifica come PEP le persone

fisiche che occupano o che hanno cessato di occupare da meno di un anno le cariche pubbliche indicate come da art. 1, lettera dd) del decreto antiriciclaggio, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti intrattengono notoriamente stretti legami. Per le Società del Gruppo valgono le disposizioni applicabili nella normativa di riferimento locale.

RISCHIO LEGATO AL CANALE DI DISTRIBUZIONE

Il rischio relativo al canale di distribuzione attiene alle modalità con cui il Cliente ottiene i prodotti o i servizi richiesti (a distanza, in presenza, tramite PFA etc..). Particolare attenzione, infatti, deve essere riposta in relazione all'operatività a distanza in considerazione dell'assenza del contatto diretto con il Cliente o con l'esecutore.

RISCHIO REPUTAZIONALE

I Clienti e/o Titolari Effettivi e gli Esecutori possono rappresentare un rischio maggiore quando sono oggetto di informazioni negative che possono danneggiare la reputazione del Gruppo nel caso in cui si instauri un rapporto di clientela con loro. Non è possibile elencare tutti i tipi di informazioni negative che possono rappresentare un rischio reputazionale, ed è necessario esercitare una buona capacità di giudizio. Particolarmente rilevanti sono le accuse o le condanne per reati connessi ad Attività Criminose, nello specifico la sussistenza di procedimenti penali, quando l'informazione è nota a FT o alle società del Gruppo e non coperta da obblighi di segretezza che ne impedirebbero l'utilizzo, procedimenti per danno erariale, procedimenti per responsabilità amministrativa, sanzioni amministrative irrogate per violazione delle disposizioni antiriciclaggio a carico del cliente del titolare effettivo o dell'esecutore. Quando in sede di analisi sorgono dei dubbi circa la rilevanza delle informazioni negative, tali informazioni negative devono essere riportate al Responsabile Antiriciclaggio, il quale può richiedere ulteriori approfondimenti al fine di proporre all'Alto Dirigente, a seguito dell'esito dell'valutazione, l'apertura/mantenimento del rapporto o il rifiuto/recesso. Nel caso di autorizzazione all'apertura/mantenimento del rapporto, il Responsabile Antiriciclaggio e/o l'Alto Dirigente possono imporre i requisiti aggiuntivi di Adeguata Verifica del Cliente (come un maggior monitoraggio delle transazioni) che ritengono necessari.

8. Adeguata verifica della clientela.

Conoscere l'identità dei Clienti, del Titolare Effettivo e dell'Esecutore è fondamentale per prevenire che le Società del Gruppo vengano utilizzate dai riciclatori e da coloro che intendano finanziare il terrorismo. Pertanto, le Società del Gruppo non instaureranno rapporti di affari con un Cliente senza prima avere la ragionevole certezza della sua identità, del suo Titolare Effettivo e del suo Esecutore. Le Società del Gruppo non intrattengono rapporti anonimi né instaurano relazioni in cui non sia possibile stabilire l'identità del relativo Titolare Effettivo.

Il programma di adeguata verifica del Cliente implementato da FT mira a:

- acquisire l'identità del Cliente, del Titolare Effettivo e dell'Esecutore;
- verificare l'identità del Cliente, dell'eventuale Esecutore e dell'eventuale Titolare Effettivo sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- acquisire e valutare le informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo nonché, in presenza di un rischio elevato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, dell'operazione occasionale; individuare il tipo di entità del cliente (per es. Entità Regolamentata, società quotata, società privata, ente pubblico, fondo sovrano, trust/fondazione, SPV o fondo, etc.)
- acquisire e valutare le informazioni in merito alle relazioni tra il Cliente e l'Esecutore e tra Cliente e Titolare Effettivo;

- stabilire quali prodotti e servizi sono richiesti dal cliente;
- svolgere l'esercizio di un controllo costante del rapporto con il cliente per tutta la durata del rapporto.

Ulteriori informazioni da acquisire secondo l'approccio in base al rischio possono riguardare, a titolo esemplificativo:

- l'origine dei fondi utilizzati nel rapporto;
- le relazioni d'affari e i rapporti con altri destinatari;
- la situazione economica e patrimoniale.

I Clienti forniscono, sotto la loro responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire a FT di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. La considerazione dei fattori sopra menzionati consentirà di determinare se il cliente in questione abbia i requisiti necessari affinché FT possa instaurare un rapporto con lui.

Le misure di adeguata verifica della clientela devono essere applicate nelle seguenti circostanze:

- in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo;
- in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, ove si verifichi e che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento per importi pari o superiori a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con un'operazione unica o con più operazioni frazionate, o comporti in un trasferimento di fondi superiore a 1.000 euro;
- quando ci sia il sospetto che un'operazione sia collegata ad attività di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia minima applicabile;
- quando vi siano dubbi sulla veridicità o adeguatezza dei dati identificativi precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione (ad esempio nel caso di mancato recapito della corrispondenza all'indirizzo comunicato o di incongruenze tra i documenti presentati dal cliente o comunque acquisiti dall'operatore).

Se durante il processo di adeguata verifica riferito ad un Cliente esistente o nuovo dovessero emergere elementi di sospetto che scaturiscono in una segnalazione, il soggetto non deve essere né informato né portato a conoscenza in alcun modo di tali elementi, in quanto questa azione potrebbe costituire condotta penalmente perseguibile.

8.1. Tipi di adeguata verifica e attribuzione e gestione del profilo di rischio del cliente.

Sulla base delle informazioni acquisite in sede di adeguata verifica (es. attraverso la compilazione del questionario AML), tenuto conto dei dati conosciuti sulla clientela (es. notizie crime, procedimenti penali in corso, etc.), sul Titolare Effettivo e sull'Esecutore, FT attribuisce un profilo di rischio al Cliente attraverso procedure informatiche automatizzate, all'atto dell'onboarding (prima dell'instaurazione del rapporto continuativo), ove le stesse siano disponibili proporzionalmente alla dimensione e tipologia di business svolto. La procedura informatica automatizzata, ove in essere, assicura inoltre, in continuità di rapporto, l'aggiornamento del profilo di rischio associato al Cliente in funzione dell'operatività posta in essere e degli eventuali aggiornamenti intervenuti sul profilo soggettivo.

8.1.1. Adeguata verifica semplificata – Rischio Basso

L'Adeguata Verifica Semplificata (SDD – Simplified Due Diligence) può applicarsi (nella misura ammessa dai requisiti normativi locali) quando i rischi di riciclaggio/finanziamento del terrorismo associati ad un Cliente sono bassi ovvero il Cliente è classificato a basso rischio. Il rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo è basso per alcune entità grazie al livello di regolamentazione o sorveglianza sui mercati, o all'attenzione pubblica a cui sono sottoposte, in una giurisdizione che si

ritiene abbia leggi e regolamenti adeguati in questa materia. La valutazione del rischio Cliente sarà bassa nelle circostanze in cui è possibile identificare una delle fattispecie di “Fattori di rischio Basso” previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Le misure di adeguata verifica semplificata che si applicano ai Clienti a basso rischio di riciclaggio, consistono in una riduzione dell’estensione ovvero della frequenza degli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio, avendo riguardo:

- alla modulazione dei tempi di esecuzione delle attività per l’identificazione del Cliente, dell’Esecutore o del Titolare effettivo.
- alla riduzione della frequenza dell’aggiornamento dei dati raccolti per l’adeguata verifica. FT non applica una riduzione delle informazioni da raccogliere nel caso di Clienti a rischio basso e in adeguata verifica semplificata.

8.1.2. Adeguata verifica rafforzata – Rischio Alto

FT esegue una Adeguata Verifica rafforzata (EDD - Enhanced Due Diligence) quando il rischio di riciclaggio associato al Cliente è alto, per gestire e mitigare il rischio in modo idoneo. Le misure di adeguata verifica rafforzata consistono nell’acquisizione di maggiori informazioni sul Cliente e sul Titolare Effettivo e ove rilevante l’Esecutore; in una più accurata valutazione della natura e dello scopo del rapporto; nell’intensificazione della frequenza delle verifiche e in una maggiore profondità delle analisi effettuate nell’ambito dell’attività di controllo costante del rapporto continuativo.

Le misure adottate da FT consistono, a seconda della tipologia di cliente a rischio alto:

- a) nell’acquisizione di una maggiore quantità di informazioni relative a:
 - (i) l’identità del Cliente e del Titolare Effettivo o l’assetto proprietario e di controllo del Cliente. In questo ambito è inclusa l’acquisizione e la valutazione di informazioni sulla reputazione del Cliente e del Titolare effettivo e dell’Esecutore;
 - (ii) il rapporto continuativo, per comprenderne appieno natura e scopo. Rientrano in questo ambito l’acquisizione di informazioni su: il numero, l’entità e la frequenza delle operazioni attese, per poter individuare eventuali scostamenti che potrebbero determinare elementi di sospetto; le ragioni per cui il cliente chiede un determinato prodotto o servizio, specie se le sue necessità finanziarie potrebbero essere soddisfatte al meglio in altro modo o in un altro paese; la destinazione dei fondi; la natura dell’attività svolta dal Cliente, dal Titolare Effettivo e dall’Esecutore;
- b) in una migliore qualità delle informazioni da acquisire. Rientrano in tale ambito la verifica dell’origine del patrimonio, e dei fondi del cliente impiegati nel rapporto continuativo.
- c) in una maggiore frequenza negli aggiornamenti delle informazioni acquisite tramite controlli più frequenti sul rapporto continuativo e sull’operatività messa in atto dal Cliente, volti a rilevare tempestivamente eventuali variazioni delle informazioni che possano impattare sull’esito della valutazione di mantenimento/recesso dai rapporti e comportare l’invio di una SOS all’Autorità locale competente;
- d) nella richiesta dell’autorizzazione di un Alto Dirigente per l’avvio o la prosecuzione del rapporto continuativo. FT applica obblighi rafforzati di adeguata verifica tenuto conto delle specifiche previsioni normative, ovvero nel caso di presidi rafforzati che si rendono necessari a seguito di valutazioni autonome sul rischio riciclaggio associato al Cliente. Tutti i Clienti ad alto rischio devono essere valutati al fine di determinare se sia necessario un monitoraggio mirato rafforzato

delle loro attività e, in questo caso, quali debbano essere la natura e la frequenza di tale monitoraggio.

La tipologia e l'entità del monitoraggio dipenderanno dagli specifici fattori di rischio identificati e, in ogni caso non avranno frequenza superiore a 12 mesi. In sintesi, l'EDD si applica a tutti i Clienti ad alto rischio ovvero nei seguenti casi:

- il Cliente o il suo Titolare effettivo è una PEP
- il Cliente è cointestatario di un soggetto PEP o è delegato su un conto di una PEP o ha fornito una delega a una PEP
- la Titolarità Effettiva di un Cliente è detenuta da azioni al portatore
- il Cliente è un Cliente Private ai fini AML3
- il Cliente il titolare effettivo e l'esecutore abbiano sede/residenza, domicilio o relazioni commerciali nei paesi individuati come paesi ad alto rischio
- il Cliente compie operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono in concreto preordinate
- il Cliente, il Titolare effettivo e l'Esecutore ove rilevante è stato segnalato alle autorità locali per sospetti di riciclaggio (in questo caso il profilo di rischio alto rimane invariato per i 5 anni consecutivi alla segnalazione con proposta di declassificazione all'Alto Dirigente nel caso in cui nei 5 anni successivi alla segnalazione non si presentino nuovi fattori di rischio e in assenza di richieste di approfondimenti da parte delle autorità locali.
- il Cliente venga classificato ad alto rischio sulla base dell'operatività posta in essere, informazioni soggettive e al numero di rapporti e servizi in cui risulta intestatario/cointestatario
- il Cliente o il suo Titolare effettivo o l'Esecutore ove rilevante è destinatario di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o interessato da notizie di cronaca circa l'esistenza di provvedimenti penali a suo carico (in questo caso il profilo di rischio alto rimane invariato per i 5 anni successivi al provvedimento giudiziale o alla notizia di cronaca negativa; decorso tale termine, nel caso in cui nei 5 anni successivi a tali eventi non si presentino nuovi fattori di rischio e in assenza di richieste di approfondimenti da parte autorità inquirenti, può essere formulata la proposta di declassificazione all'Alto Dirigente). In questi casi il soggetto incaricato dell'analisi del cliente a rischio alto può valutare le modalità appropriate per ottenere maggiori informazioni e documentazioni, effettuare riesami più frequenti ed eseguire un monitoraggio delle transazioni più approfondito.

Ciò comprende:

- verificare l'identità del Cliente e del Titolare Effettivo o l'assetto proprietario e di controllo del cliente sulla base di più di una fonte affidabile e indipendente in conformità con i requisiti di adeguata verifica della clientela in materia di Antiriciclaggio;
- accertare l'origine del Patrimonio del Cliente e l'Origine dei Fondi utilizzati nel rapporto;
- identificare e verificare l'identità degli altri azionisti che non sono Titolari Effettivi del Cliente.

Nel caso di Clienti ad alto rischio, devono essere raccolti i nomi di qualsiasi persona che possiede o controlla il 10% o più delle azioni o dei diritti di voto;

- le ragioni per cui il cliente chiede un determinato prodotto o servizio specie se le sue necessità finanziarie potrebbero essere soddisfatte al meglio in un altro modo o in un altro paese;
- la destinazione dei Fondi;
- una maggiore frequenza negli aggiornamenti delle informazioni acquisite.

Per FT, l'elaborazione del profilo di rischio si basa su algoritmi e procedure informatiche (Gianos KYC e GPR) opportunamente calibrate al fine di assicurare la corretta attribuzione del profilo di rischio alla Clientela, sulla base delle informazioni acquisite e di volta in volta aggiornate.

FT può innalzare il profilo di rischio della Clientela assegnato in automatico dall'applicativo, ove ritenuto necessario. L'eventuale abbassamento del profilo di rischio associato alla Clientela deve essere circoscritto a casi eccezionali e dettagliatamente motivato per iscritto nonché autorizzato dall'Alto Dirigente. Le Società Controllate adottano procedure automatizzate o manuali relativamente all'elaborazione del profilo di rischio del Cliente, proporzionalmente alla dimensione e al business svolto.

8.1.3. Adeguata verifica ordinaria – Rischio Medio

L'Adeguata Verifica Ordinaria si applica, di base, ai Clienti a rischio medio quando non vi sono gli estremi per la SDD o la EDD.

8.1.4 Adeguata verifica – monitoraggio continuo

Le informazioni acquisite nell'ambito dell'adeguata verifica (tramite compilazione del questionario AML da parte del Cliente, del Titolare Effettivo e dell'Esecutore) devono essere aggiornate periodicamente, come minimo:

- ogni anno per i Clienti a rischio "alto";
- ogni tre anni per i Clienti a rischio "medio";
- ogni cinque anni per i Clienti a rischio "basso".

Nel caso i documenti acquisiti per l'adeguata verifica (il questionario AML o il documento identificativo) siano scaduti, FT prevede l'apposizione automatica di blocchi all'operatività del Cliente.

In presenza di clientela titolare di rapporti continuativi con FT con profilo di rischio AML pari a "Basso", l'aggiornamento dei dati in esame non è richiesto secondo l'ordinaria frequenza quinquennale ma al ricorrere di specifiche circostanze quali ad es. l'apertura di un nuovo rapporto continuativo.

I seguenti eventi richiedono la revisione dell'adeguata verifica del Cliente:

- scadenza del rating del rischio Alto;
- operatività anomala condotta dal Cliente (estratta dal sistema di monitoraggio delle transazioni in uso);
- le informazioni in qualsiasi modo ricevute da FT fanno supporre un cambiamento dell'assetto societario o, per es. della residenza, o un cambiamento del tipo di attività economica del Cliente;
- rilevazione di notizie negative rilevanti;
- richiesta specifica da parte della Funzione Antiriciclaggio.

Il riesame delle informazioni KYC del Cliente deve comprendere:

- la verifica che il rapporto con il Cliente sia ancora attivo;
- la conferma che il rating di rischio del Cliente sia corretto. Se il rating del rischio è cambiato, la KYC deve essere rivista secondo la tipologia del Cliente (Persona Fisica o Persona Giuridica);
- la verifica che la corretta documentazione della KYC sia in archivio e opportunamente aggiornata, in conformità alla tipologia del Cliente;
- la verifica che i Soggetti Collegati identificati siano gli stessi, e l'identificazione degli eventuali nuovi soggetti. Qualora i soggetti fossero cambiati, assicurarsi che venga effettuata una verifica adeguata in conformità alla tipologia del Cliente (se del caso);
- per tutti i nominativi interessati devono essere eseguiti adeguati controlli sui nominativi, come

descritto nella presente policy. Si noti che la Revisione Periodica KYC non comporta necessariamente di ottenere nuovamente la completa documentazione del Cliente, qualora la stessa sia ancora valida, così come in fase di onboarding (ad esempio documento identificativo valido e questionario AML scaduto). Quando è stata superata la scadenza del riesame periodico, le informazioni di KYC precedentemente raccolte non possono essere utilizzate.

8.2. Identificazione e verifica della clientela

L'identificazione e la verifica dell'identità del cliente (e quella del suo Titolare Effettivo e del suo Esecutore), devono avvenire prima dell'instaurazione del rapporto continuativo ovvero prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale. Qualora le persone da identificare siano più di una (nel caso di cointestatari o di più esecutori), l'acquisizione dei documenti di identità può avvenire in momenti diversi, purché prima di rendere operativi la cointestazione o i poteri di delega o comunque di rappresentanza. Nel caso di cliente a basso rischio riciclaggio, assoggettabile a misure semplificate di adeguata verifica, FT può rinviare fino ad un massimo di trenta giorni l'effettiva acquisizione della copia del documento d'identità necessario al completamento del processo di adeguata verifica.

L'identificazione consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente stesso, previa esibizione di un documento d'identità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico. Con le stesse modalità i destinatari identificano i cointestatari e l'esecutore. Nel caso dell'esecutore sono altresì acquisite le informazioni relative alla sussistenza e all'ampiezza del potere di rappresentanza.

Se il Cliente è un soggetto diverso da persona fisica, e quindi opera attraverso le persone fisiche dotate del potere di rappresentarlo, l'identificazione si effettua nei confronti:

- del Cliente, attraverso l'acquisizione dei dati identificativi nonché di informazioni su tipologia, forma giuridica, fini perseguiti e attività svolta e, se esistenti, degli estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese e negli albi tenuti dalle autorità di vigilanza di settore. Nel caso di organizzazioni non profit, è acquisita anche l'informazione circa la classe di beneficiari cui si rivolgono le attività svolte (es., vittime di catastrofi naturali e di guerre). In caso di trust, i destinatari acquisiscono copia dell'ultima versione dell'atto istitutivo, al fine di raccogliere e monitorare nel continuo le informazioni in merito alle finalità in concreto perseguite, all'identità dei beneficiari e del trustee, alle modalità di esecuzione del trust e a ogni altra caratteristica del medesimo;
- dell'esecutore, che è identificato con le stesse modalità previste per il cliente-persona fisica e per il quale sono acquisite anche informazioni circa la sussistenza del potere di rappresentanza.

Sulla base del modello distributivo (on line) adottato dalla FT sono state definite idonee procedure di identificazione, in particolare:

- per l'offerta sul territorio italiano: o a distanza;
- per l'offerta sul territorio UK (in libera prestazione di servizi): o a distanza.

8.3. Identificazione e verifica del titolare effettivo

FT raccoglie l'informazione in merito ai Titolari effettivi sulla base della dichiarazione del Cliente

acquisendo inoltre la relativa copia di un documento identificativo in corso di validità e/o verificando i dati identificativi forniti dal Cliente sulla base di fonti indipendenti ed autorevoli. La precisione delle informazioni riguardo alla titolarità effettiva rappresenta un elemento chiave del programma antiriciclaggio, perché queste informazioni sono necessarie a ricostruire chi sia il beneficiario ultimo del rapporto continuativo e dell'operazione rilevante. Senza queste informazioni, non è possibile gestire adeguatamente gli aspetti relativi alle sanzioni, alle Persone Politicamente Esposte e al rischio reputazionale, né è possibile profilare correttamente il cliente in termini di rischio di riciclaggio né di calibrare correttamente i sistemi di monitoraggio delle transazioni.

È pertanto indispensabile, prima di instaurare una relazione di Clientela e di aprire il rapporto, l'identificazione dei Titolari Effettivi e che le relative informazioni siano accuratamente vagliate e registrate.

Nel caso in cui il Cliente sia una società di capitali:

- a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta del Cliente Persona Giuridica, il Titolare Effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Nel caso di Entità quali fondazioni e accordi giuridici quali i Trust, Titolare Effettivo significa:

- il disponente;
- il trustee;
- il protector (se esistente);
- i beneficiari oppure, laddove le persone fisiche che beneficiano dell'accordo giuridico o dell'entità debbano ancora essere individuate, la categoria di persone nell'interesse precipuo delle quali il dispositivo giuridico o l'entità sia stata istituita od operi;
- qualsiasi altra persona fisica che eserciti il controllo effettivo sul trust attraverso un possesso diretto o indiretto o attraverso qualsiasi altro mezzo.

Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

In ultimo, qualora l'applicazione dei criteri indicati non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società/Cliente. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo. In attuazione di quanto previsto dalla V Direttiva Antiriciclaggio, gli Stati Membri dell'UE sono tenuti ad istituire un Registro dei Titolari Effettivi, dove i soggetti dotati di personalità giuridica, i trust e i soggetti giuridici affini comunicheranno i dati del loro Titolare Effettivo e le successive variazioni in modo da renderli accessibili alle autorità e, secondo specifiche modalità anche al pubblico.

8.4. Identificazione a distanza

FT pone particolare attenzione all'identificazione a distanza, in considerazione dell'assenza di un contatto diretto con il Cliente.

Relativamente all'identificazione a distanza, FT:

- Acquisiscono i dati identificativi del Cliente e ne effettuano il riscontro su una copia – ottenuta in formato elettronico o con modalità analoghe – di un valido documento di identità, ai sensi della normativa vigente;
- Prevedono ulteriori elementi rafforzativi quali ad esempio, meccanismi di riscontro basati su soluzioni tecnologiche innovative e affidabili assistite da robusti presidi di sicurezza (es., quelle che prevedono forme di riconoscimento biometrico quali il cd. videoselfie).

L'esito delle valutazioni è formalizzato in apposite Schede.

8.5. Scopo/natura dell'attività economica e fonte del patrimonio

FT acquisisce e valuta le informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto. La profondità e l'estensione delle verifiche sono correlate al profilo di rischio.

FT acquisisce e valuta, in ogni caso, le informazioni concernenti:

- le finalità relative all'accensione del rapporto;
- le relazioni tra il cliente e l'esecutore;
- le relazioni tra il cliente e il titolare effettivo del rapporto;
- l'attività lavorativa ed economica svolta e, in generale, le relazioni d'affari del cliente.

Ulteriori informazioni da acquisire secondo l'approccio in base al rischio possono riguardare, a titolo esemplificativo:

- l'origine dei fondi utilizzati nel rapporto;
- le relazioni d'affari e i rapporti con altri destinatari;
- la situazione economica (es., fonti di reddito) e patrimoniale (possono essere acquisiti, a titolo esemplificativo, bilanci, dichiarazioni IVA e dei redditi, documenti e dichiarazioni provenienti dal datore di lavoro, da intermediari finanziari o altri soggetti);
- la situazione lavorativa, economica e patrimoniale del titolare effettivo, nonché, nella misura in cui essa sia nota o facilmente conoscibile, di familiari e conviventi.

8.6. Potere di Rappresentanza

Tranne che nei rapporti con le Entità regolamentate, FT deve ottenere la prova che il rappresentante del Cliente, con cui dialoga, abbia il potere di impegnare il Cliente nel rapporto in questione, e la sua identità deve essere verificata. L'autorità può essere implicita nel caso di un Amministratore unico o esponente equivalente.

8.7. Controlli dei nominativi

Al momento dell'instaurazione di un rapporto vengono effettuati i controlli dei nominativi. Lo screening viene eseguito sui nominativi delle parti identificate, per contribuire ad individuare i potenziali problemi che possono incidere sulla valutazione del rischio del Cliente, e per identificare eventuali Entità direttamente sottoposte a sanzioni.

8.8. Approvazione della relazione

Si può instaurare una nuova relazione di clientela se (1) le informazioni relative al Cliente, Titolare Effettivo ed Esecutore sono state acquisite in modo completo e corretto, e (2) i controlli eseguiti non abbiano evidenziato elementi ostativi all'apertura del rapporto. I Clienti ad alto rischio, sulla base del principio four eyes, non solo devono essere valutati dalla Funzione Antiriciclaggio, ma anche ottenere l'autorizzazione da parte di un Alto Dirigente.

La declassificazione di clientela PEP, dopo un anno dalla cessazione dell'incarico per il quale si è classificato PEP non è soggetta a specifica autorizzazione da parte dell'Alto Dirigente di FT.

8.9. Relazioni d'affari vietate

FT non instaurerà relazioni d'affari con società di Comodo né effettueranno o consentiranno transazioni su conti anonimi. FT né le società del Gruppo non instaureranno, né manterranno relazioni di affari con Clienti persone giuridiche quando l'identità del Titolare Effettivo (dei Titolari Effettivi) che debba essere accertata in base alla presente Policy, non possa di fatto essere stabilita. FT né le società del Gruppo non instaureranno né manterranno relazioni né effettueranno transazioni collegate a persone fisiche o giuridiche individuate nell'Elenco delle Sanzioni Finanziarie dell'Unione Europea, nella Specially Designated Nationals and Blocked Persons List ('lista SDN') dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC) nella lista Sanction UK e nelle Liste delle Nazioni Unite.

Inoltre, FT né le società del Gruppo instaureranno rapporti con:

- persone fisiche o giuridiche delle quali è noto che sono attivamente coinvolte in attività criminose o terroristiche;
- soggetti operanti nei settori red light business/stupefacenti/armi.

8.10. Controlli nel corso del rapporto d'affari

FT prevede controlli continuativi nel corso del rapporto sull'operatività dei Clienti.

Oltre alla rilevazione di potenziali anomalie nello svolgimento delle singole operazioni da parte delle strutture preposte alla raccolta ed esecuzione delle stesse, le transazioni effettuate dalla clientela devono infatti essere analizzate periodicamente per verificare che esse siano compatibili con la conoscenza che FT ha del proprio Cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio. Se le

anomalie rilevate possono far presupporre attività di riciclaggio, la struttura che ha individuato l'anomalia deve predisporre una segnalazione di operazione sospetta.

9. Conservazione della documentazione delle informazioni e delle operazioni e messa a disposizione di dati e informazioni alle autorità.

FT implementa e mantiene procedure che garantiscano la conservazione per il periodo di tempo stabilito dalla normativa applicabile, (dieci anni dall'esecuzione di un'operazione occasionale o dalla cessazione del rapporto continuativo), dei seguenti documenti:

- copia o riferimenti ai documenti utilizzati per l'adeguata verifica del cliente; e
- documentazione e registrazioni a supporto del rapporto e delle operazioni, che consistono nei documenti originali e/o nelle copie probatorie per procedimenti giudiziari ai sensi della legislazione nazionale vigente.

La documentazione conservata deve consentire, quanto meno, di ricostruire univocamente:

- a) con riferimento ai rapporti continuativi: il punto operativo di instaurazione del rapporto, la data di instaurazione e la data di chiusura del rapporto;
- b) con riferimento alle operazioni occasionali da sottoporre ad adeguata verifica e alle operazioni a valere sui rapporti continuativi: la data di effettuazione; l'importo; il segno monetario; la causale dell'operazione e il mezzo di pagamento utilizzato;
- c) con riferimento alle operazioni occasionali per le quali l'adeguata verifica non è dovuta, i destinatari conservano, oltre a quanto previsto dalla lettera b), i dati e le informazioni idonei a identificare in modo univoco il cliente e l'esecutore, nonché, ove noti, il settore di attività economica e i dati e le informazioni idonei a identificare in modo univoco il titolare effettivo;
- d) i dati identificativi ivi compresi, ove disponibili, i dati ottenuti mediante i mezzi di identificazione elettronica e i pertinenti servizi fiduciari di cui al regolamento UE n. 910/2014 o mediante procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;
- e) la consultazione, ove effettuata, dei registri sulla titolarità effettiva di persone giuridiche;

Al fine di garantire che i documenti e le informazioni possano essere utilizzati dalle Autorità nazionali competenti in qualsiasi indagine o nell'analisi di un caso di possibile riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, le procedure delle società, ove richiesto dalla normativa locale di riferimento, devono garantire che le informazioni vengano archiviate nelle rispettive procedure contabili informatizzate e che la documentazione venga conservata in sistemi di conservazione informatizzati che assicurino:

- a) l'accessibilità completa e tempestiva ai documenti, ai dati e alle informazioni da parte delle autorità competenti;
- b) l'acquisizione tempestiva, da parte dei destinatari, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data;
- c) l'integrità dei documenti, dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione;
- d) l'adozione di idonee misure finalizzate a prevenire qualsiasi perdita dei documenti, dei dati e delle informazioni;

e) la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei documenti, dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della storicità dei medesimi.

L'acquisizione dei documenti, dei dati e delle informazioni nei sistemi automatizzati deve essere completata con tempestività e, in ogni caso, non oltre il trentesimo giorno dall'instaurazione del rapporto continuativo, dall'esecuzione dell'operazione, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo.

10. Segnalazione di operazioni sospette

Si definisce operazione sospetta ogni attività atta, per sua natura, ad avere una connessione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo e, in particolare, le operazioni complesse di importo particolarmente rilevante o insolitamente elevato, nonché tutti gli schemi insoliti di operazione che non hanno uno scopo economico evidente o che non hanno uno scopo chiaramente lecito.

11. Individuazione e segnalazione delle operazioni sospette

Il sospetto deve essere desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei soggetti tenuti alla segnalazione, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta. Inoltre, è considerato "elemento di sospetto" il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante.

In particolare, FT al fine di definire in modo puntuale il processo di segnalazione delle operazioni sospette e gli adempimenti correlati:

- a) fornisce dettagliate indicazioni organizzative che regolamentano il processo di segnalazione di operazioni sospette e ne garantiscono la tracciabilità dal momento in cui sorge il sospetto sino al perfezionamento della decisione di procedere o non procedere alla segnalazione;
- b) contiene precise disposizioni in ordine alle modalità per assicurare tempestività e segretezza nel processo segnaletico, sia all'interno del Gruppo sia verso l'esterno, riducendo al minimo indispensabile eventuali passaggi intermedi tra il soggetto/struttura organizzativa segnalante ed il soggetto/struttura organizzativa deputato a valutare la segnalazione;
- c) prevedono adeguate misure volte ad arrestare l'esecuzione delle operazioni, nei casi in cui ciò sia possibile in considerazione della concreta operatività e sempre che la loro mancata esecuzione non possa ostacolare le indagini delle Autorità competenti;
- d) prevedono l'obbligo di istituire appositi archivi nel quale devono essere conservate le evidenze relative alle segnalazioni, incluso le osservazioni formulate dai soggetti coinvolti nella procedura e dell'eventuale documentazione allegata, copia delle segnalazioni, di eventuali lettere accompagnatorie e di ogni altra comunicazione trasmessa alle competenti Autorità nonché ogni ulteriore comunicazione o richiesta pervenuta dalle Autorità competenti;
- e) garantiscono la riservatezza sull'identità delle persone che effettuano le segnalazioni.

I Dipendenti sono adeguatamente informati circa il processo interno che porta alla segnalazione sia attraverso la pubblicazione delle relative procedure operative sia mediante appositi programmi di formazione.

12. Obblighi di formazione

FT, nell'ambito del piano formativo, cura in via continuativa, e per i neoassunti entro tre mesi dalla data di assunzione, la formazione obbligatoria del proprio personale in tema di prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Un primo livello di formazione è assicurato attraverso la diffusione della Policy e della normativa aziendale adottata in attuazione della stessa al personale e ai Consulenti di FT. Tale documentazione illustra organicamente gli obblighi imposti in materia di antiriciclaggio e di prevenzione dei fenomeni di finanziamento del terrorismo e le relative sanzioni, soffermandosi, in particolare, sui comportamenti da adottare da parte di ciascun dipendente/Consulente in considerazione dell'attività svolta. La formazione include un test finalizzato a valutare che i Dipendenti ed i Consulenti abbiano effettivamente compreso le materie oggetto della stessa. Laddove un dipendente o un Consulente non ottenga la formazione prevista entro un determinato termine, è necessario segnalare la questione a livelli gerarchici superiori e prevedere adeguate sanzioni, inclusa, se necessario, l'impossibilità di trattare con Clienti o di gestire operazioni.

13. Sistemi informativi a supporto

FT si dota di strumenti e procedure idonei a:

- consentire la corretta conservazione ed elaborazione delle informazioni relative all'adeguata verifica della clientela ed alla conservazione delle operazioni;
- supportare l'individuazione dei dati mancanti per la completa raccolta delle informazioni di cui al punto precedente, attraverso la produzione di adeguate evidenze, di warning di sistema o di blocchi operativi;
- garantire la sicurezza fisica e logica degli archivi;
- supportare la valutazione delle operazioni sospette, mediante la produzione di indicatori di anomalia al fine della loro eventuale segnalazione alle competenti Autorità;
- consentire, ove applicabile, controlli automatici di coerenza tra le varie informazioni anagrafiche memorizzate, di congruità delle stesse e periodici controlli dei dati;
- verificare, automaticamente, che non vengano instaurate relazioni di affari e neppure vengano effettuate singole operazioni con soggetti presenti nelle liste di nominativi sospettati di svolgere attività terroristica, diffusi da Autorità nazionali o internazionali;
- consentire di effettuare ricerche in tutti i database Clienti, per far fronte a richieste esterne ricevute dal legislatore o da Forze dell'Ordine e per far fronte anche ad indagini interne;
- condividere, in linea con quanto consentito dalla normativa applicabile, le informazioni all'interno del Gruppo, ai fini della gestione del rischio antiriciclaggio.

14. Misure di contrasto finanziario del terrorismo e dell'attività di paesi che minacciano la pace e la sicurezza – linee guida

Nel corso degli anni, si è fortemente rafforzata l'esigenza di contrastare il finanziamento del terrorismo a livello internazionale. Tale circostanza ha portato all'adozione di una serie di misure internazionali (risoluzioni delle Nazioni Unite) e comunitarie (regolamenti comunitari di attuazione delle risoluzioni) volte a contrastare il terrorismo sul piano finanziario.

Il finanziamento del terrorismo si differenzia dal riciclaggio del denaro in quanto in quest'ultimo caso, i proventi hanno origine da attività illecite per poi essere re-immesse nel circuito legale attraverso operazioni di ripulitura o re-investimento, mentre nel caso del finanziamento di attività terroristiche le attività da cui derivano le disponibilità finanziarie possono anche essere lecite, ma illecito è il loro successivo utilizzo (money dirtying).

Peraltro, analogamente a quanto accade per i fenomeni di riciclaggio, anche le attività poste in essere dai gruppi terroristici che operano sullo scenario internazionale richiedono, per la loro realizzazione, l'impiego di ingenti risorse economiche che vengono trasferite anche attraverso i canali bancari e finanziari.

FT implementano e mantengono procedure che prevedano:

- restrizioni sul patrimonio, sulle attività economiche e sulle risorse finanziarie delle persone fisiche e giuridiche incluse nelle suesposte Liste, se previsto o richiesto dalla legge;
- la segnalazione alle Autorità competenti delle misure restrittive, oppure delle relazioni esistenti con Clienti non soggetti alle misure restrittive ma ricompresi nelle liste Blacklist pubblicate da tali Autorità;
- la segnalazione alle Autorità competenti di qualsiasi attività nota o sospetta (o l'esistenza di ragionevoli motivi di conoscenza o sospetto) che possa essere ricondotta al finanziamento del terrorismo; e
- il divieto di intraprendere determinate attività commerciali, come stabilito dalla UE, con i paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Per le disposizioni di dettaglio inerenti alle misure di contrasto al finanziamento del terrorismo poste in essere a livello di Gruppo si rimanda alla normativa interna di riferimento.

15. Sanzioni

L'impianto sanzionatorio su esposto, limitatamente a FT e alle società del Gruppo operanti in Italia è completato dalle norme penalistiche in tema di antiriciclaggio (art. 648, 648 bis e ter del codice penale) che fanno rientrare nelle fattispecie di reato presupposto al riciclaggio non solo condotte dolose, ma anche quelle